

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4402 del 09/11/2016
Oggetto	AUA - CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA CON CENTRO OPERATIVO VALLI LEPRI A COMACCHIO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4517 del 09/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 27959/AS/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Comacchio, località Valli Lepri, via delle Idrovore n. 2 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Comacchio n. 45902 del 30.08.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di bonifica ed irrigazione.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30.08.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ArpaE il 20.09.2016 con il n. 9948, presentata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona di Franco Dalle Vacche in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Comacchio, località Valli Lepri, via delle Idrovore n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che nel centro operativo di cui sopra vengono effettuate attività, come l'autolavaggio mezzi consorziali, a supporto dell'attività principale di Bonifica ed irrigazione del territorio;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per ottenere i titoli abilitativi allo scarico di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche (sul suolo ed in acque superficiali);
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95;
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione della società C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 13014 del 18.05.2016 allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'immobile sito a Comacchio in via Idrovore n. 2 è inserito in zona non dotata di pubblica fognatura;
- Visto il nulla osta sotto l'aspetto quantitativo allo scarico nei canali Collettori Mezzano e Pega delle acque reflue domestiche ed industriali, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 7449 del 11.05.2016 allegata alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà del Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allegata alla suddetta istanza, nella quale si dichiara che le sorgenti sonore previste non produrranno il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti alla normativa vigente;
- Visto che gli scarichi, contrassegnati con le lettere “M1”, “M2”, “M3” e “M4” indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” - RF, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di zone non soggette ad attività produttive, non sono soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il relativo recapito nei collettori Mezzano e Pega, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- Visto il Parere sul rumore del Settore IV, espresso con nota prot. n. 47038 del 06.09.2016 allegato alla suddetta istanza, nel quale si prende atto della dichiarazione del Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara riguardante l'impatto acustico;
- Preso atto del Parere riguardante la matrice scarico industriale in acque superficiali, espresso da ArpaE Servizio Territoriale con nota P.G. n. 11068 del 19.10.2016;

- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 27.10.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 11433 del 28.10.2016), che allega il Parere del Settore V del Comune di Comacchio riguardante gli scarichi di acque reflue domestiche, espresso con nota prot. n. 55368 del 19.10.2016;
- Considerato che le emissioni in atmosfera generate dall'attività sono riconducibili ad attività di cui all'art. 272 comma 1 o escluse dall'ambito autorizzatorio;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro

operativo nel Comune di Comacchio, località Valli Lepri, via delle Idrovore n. 2, codice fiscale P.IVA n. 93076450381 per l'esercizio dell'attività di bonifica ed irrigazione.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>ARPAE</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>Comune</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI di acque reflue industriali in acque superficiali – ArpaE**

- Lo scarico nel collettore Mezzano di acque reflue industriali autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "I1", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "I", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. Il pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "I", dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni tra i 50 x 50 e 60 x 60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
4. Il Consorzio dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
5. Il Consorzio dovrà effettuare i controlli per il corretto funzionamento del depuratore, indicati nella scheda tecnica dell'impianto.
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
10. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
11. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadure sugli scarichi idrici, il Consorzio dovrà immediatamente comunicare ad ArpaE ed al Comune di Comacchio a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

## **B) SCARICHI IDRICI di acque reflue domestiche in acque superficiali - Comune**

1. Lo scarico nel collettore Mezzano di acque reflue domestico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "D1", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Il Consorzio deve rispettare le disposizioni contenute al cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV della D.G.R. E.R. n. 1053/2003.
3. La vasca ad ossidazione deve essere dimensionata per almeno 25 A.E.

### **C) SCARICHI IDRICI di acque reflue domestiche sul suolo - Comune**

1. Lo scarico sul suolo, derivante dall'abitazione, di acque reflue domestico autorizzato è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Il Consorzio deve rispettare le disposizioni contenute al cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV della D.G.R. E.R. n. 1053/2003.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.



Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore V del Comune di Comacchio, al Settore IV del Comune di Comacchio ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**